

(N. 1998-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1957*

*modificato dalle Commissioni permanenti 1^a (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari
di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e 4^a (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, in riunione
comune, nella seduta del 13 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3103)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

e dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 DICEMBRE 1957**

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

L'Istituto ha la sede legale in Roma.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni, da versarsi, in una o più soluzioni, per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui al successivo articolo 9;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con ulteriori conferimenti, per quote non inferiori a lire 100 milioni, da parte degli enti fondatori o di altri enti pubblici.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati all'unanimità dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, previo parere favorevole del C.O.N.I., intendano:

a) costruire, attrezzare, ampliare e migliorare campi od impianti sportivi, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentiti gli organi tecnici ed amministrativi competenti;

b) ricostruire, riparare e riattrezzare campi od impianti sportivi, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentiti gli organi tecnici ed amministrativi competenti.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di garanzia;

c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

Art. 2.

Identico.

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;

identico

c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle.

Art. 4.

Identico.

identico

identico

identico

identico

e) con l'emissione, per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio dell'Istituto formato ai sensi del primo comma dell'articolo 2, di obbligazioni assistite da garanzie immobiliari e mobiliari, nonché da garanzie sussidiarie rappresentate da delegazioni su imposte, sovrimeposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cedere;

f) con le disponibilità di un fondo speciale per contributi agli interessi che potranno essere concessi sui mutui, da costituirsi presso l'Istituto e da alimentarsi con il versamento, da parte del C.O.N.I., dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

e) con l'emissione, di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio formato ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre Aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituire presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

Art. 6.

Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge si intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonché, per le rimanenti regioni d'Italia, i comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti similari ai comuni del Mezzogiorno.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

da tre membri rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze;

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

eventualmente da due membri designati dagli altri partecipanti al Fondo dotazione con più di 500 milioni.

Il presidente del consiglio di amministrazione è scelto entro una terna presentata dalla Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente e i consiglieri durano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Art. 6.

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti,

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è composto:

dal Presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

identico

identico

da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite.

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Identico.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

Art. 9.

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, no-

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro;

uno effettivo dal Ministero delle finanze;

uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I sindaci durano in carica per quattro esercizi e possono essere confermati; essi esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Art. 7.

Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i tre mesi successivi, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saranno regolati dallo statuto da predisporre dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 9.

Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la destinazione che verrà stabilita nello statuto.

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei ministri;

uno effettivo e uno supplente dal Ministro del tesoro;

uno effettivo dal Ministro delle finanze;
identico

identico

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Art. 10.

Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i quattro mesi successivi, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il bilancio dell'Istituto, con un elenco dei mutui concessi annualmente, deve essere allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, presentato al Parlamento.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la designazione che verrà stabilita nello statuto.

Art. 10.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 11.

Le attività e le passività in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo » sono trasferite di diritto all'Istituto per il credito sportivo.

Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla Banca nazionale del lavoro relativamente alle operazioni suddette.

I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a richiesta della Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto per il credito sportivo, il trasferimento a favore di questo delle garanzie costituite a favore della Banca nazionale del lavoro in relazione alle operazioni di cui al precedente comma.

Le operazioni relative alla esecuzione del presente articolo sono esenti da ogni tributo.

Art. 14.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 15.

Le operazioni creditizie in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo » sono trasferite di diritto all'Istituto per il credito sportivo.

Identico.

Identico.

Identico.